STATUTO DELLA "S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAIA S.P.A." DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- Art. 1 È costituita una Società per Azioni con la denominazione "S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAIA S.P.A.", in lingua tedesca "S.T.R. BRENNERSCHIENEN-TRANSPORT AG".
- Art. 2 La società ha sede in Bolzano.

La società può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o altre rappresentanze sia in Italia che all'estero. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - La società promuove il trasporto merci e il trasporto persone prevalentemente sull'asse ferroviario del Brennero compresa la facoltà di esercitare e gestire direttamente per conto terzi il trasporto merci e persone sulla rete ferroviaria. Essa coordina e favorisce tutte le iniziative dei propri soci che vengono da questi proposte, allo scopo di facilitare, sviluppare e soprattutto garantire il trasporto merci e persone prevalentemente attraverso il Brennero.

La società ha quindi per oggetto tutte le attività connesse all'acquisto, l'affitto, la locazione e l'amministrazione di beni mobili ed immobili, compreso veicoli ed automezzi di ogni tipo ed in particolare mezzi per il trasporto ferroviario.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale.

Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese ed assumere prestiti e finanziamenti, anche infruttiferi, presso i propri soci nonché concederli a imprese o società controllate e collegate.

- I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due percento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.
- I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci a favore della società nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- Art. 4 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è determinato in Euro 45.000.000,00 ed è suddiviso in n. 45.000 (quarantacinquemila) azioni da Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre società nelle quali la società abbia compartecipazione.

Art. 6 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che riterranno convenienti.

A carico dei soci in mora con il pagamento verrà applicato l'interesse legale annuo, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2344 del Codice Civile.

- Art. 7 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione attribuisce un diritto di voto.
- Art. 8 In caso di vendita di azioni da parte di un socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione nei confronti di terzi acquirenti.
- Art. 9 La società può emettere obbligazioni e titoli, compresi titoli atipici, di ogni genere, in osservanza delle disposizioni di legge.

ASSEMBLEA

Art. 10 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata dall'organo amministrativo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

- Art. 11 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea e precisamente, in alternativa:
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio di ogni Azionista, come risultante dal libro soci, di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta;
- oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di utenza di ogni Socio - indicato sulla rispettiva Visura camerale - di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come per legge e/o secondo il presente statuto quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipano l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

- Art. 12 L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi in audiovideoconferenza; in particolare, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

- Art. 13 Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti devono osservare le disposizioni dell'articolo 2370 Codice Civile. Gli azionisti che non siano già iscritti nel libro dei soci dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno il giorno precedente dell'assemblea.
- Art. 14 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.
- Art. 15 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In loro assenza l'assemblea elegge il Presidente.
- Art. 16 Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, e se del caso, da due scrutatori nominati dall'assemblea.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria di prima convocazione è validamente costituita quando vi sia presente o rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Quella ordinaria di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato.

Le deliberazioni si prendono a votazione palese ed a maggioranza assoluta di voti delle azioni partecipanti alla votazione. In casi di parità di voto la proposta si ritiene respinta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili che richiedono una maggioranza più elevata.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ed un massimo di nove membri, anche non soci, eletti dall'assemblea nel rispetto dell'equilibrio tra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del Codice Civile e nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venisse a mancare più della metà degli amministratori, decade dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - All'Amministratore Unico ovvero ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso annuo determinato dall'assemblea.

POTERI E RAPPRESENTANZA SOCIALE

- Art. 20 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato. Al Consiglio di Amministrazione sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo le facoltà che non siano per legge riservate all' assemblea dei soci.
- Art. 21 Il consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento. Il Consiglio può inoltre nominare un segretario anche non consigliere.
- Art. 22 Il consiglio si raduna presso la sede della società o altrove anche all'estero ma in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.
- Art. 23 Il consiglio viene convocato dal Presidente con idoneo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, da effettuarsi presso il domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare, con mezzi di spedizione consistenti, alternativamente, nella lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel fax, nel messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero nella lettera consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta. Nei casi di urgenza, la predetta convocazione può essere effettuata con messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento da effettuarsi ai suindicati domicili almeno un giorno prima.

Inoltre il consiglio può deliberare ogni qualvolta sono presenti tutti i membri del consiglio e del Collegio Sindacale.

- Art. 24 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
- Art. 25 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
- Art. 26 La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento

od assenza, al Vice-Presidente.

La firma sociale e la rappresentanza della società possono anche essere attribuite a uno o più consiglieri delegati, se nominati, il tutto conformemente alle delibere del Consiglio di Amministrazione che determina le attribuzioni e le facoltà da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 27 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati (consiglieri delegati), fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e licenziare direttori, nonché procuratori ad negozia e mandatari in genere per determinare atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati nelle forme di legge dall'assemblea, la quale provvede altresì ad indicarne il Presidente.

Il Collegio Sindacale svolge i controlli di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I membri del Collegio Sindacale resteranno in carica per tre esercizi e precisamente fino all'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, compreso quello attualmente in corso.

Il Collegio Sindacale può avvalersi delle risultanze dei controlli che eventualmente vengano effettuati nei confronti della società da parte di un Revisore legale o da una Società di Revisione.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio un compenso annuo determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi necessario, le riunioni del Collegio Sindacale possono eccezionalmente tenersi mediante audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza.

Verificandosi queste condizioni, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 29 - La revisione legale dei conti verrà affidata ad una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico alla Società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio procede alla formazione del bilancio sociale col conto profitti e perdite e la nota integrativa a norma di legge.

- Art. 31 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque percento) da destinarsi alla riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti ai soci, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio deliberi la destinazione a favore di riserve straordinarie o per altro scopo oppure disponga di riportarli ai successivi esercizi.
- Art. 32 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate all'amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'amministrazione stessa.
- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Art. 34 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Sede dell'arbitrato è Bolzano.
- Il collegio arbitrale, deciderà secondo diritto ed in via rituale, entro centoottanta giorni dall'accettazione della nomina.
- Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17.01.2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2003.
- Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi sessanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

FORO COMPETENTE

Art. 35 - Foro competente per ogni controversia riguardante la società o i rapporti sociali in genere, è quello di Bolzano.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.